

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

***Deliberazione ARERA n.443 del 31
ottobre 2019***

***a cura di
Walter Giacetti***

10/02/2020



Argomenti Sviluppati

- **La deliberazione 31/10/2019 443/2019/R/rif e l'allegato A MTR 2018-21**
- **La struttura generale dei costi e l'equivalenza con il gettito**
- **I compiti degli Enti Territorialmente Competenti (ETC), dei Gestori e di ARERA nella definizione /approvazione del PEF.**
- **Il limite alla crescita tariffaria**
- **I coefficienti e valori indicati dall'ETC e impatto sul PEF**
- **Il ruolo dei Comuni nella applicazione del MTR 443**
- **Nuova articolazione tariffaria e ricadute sui Comuni**

ARERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

ARERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.

Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**



Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge **27/12/2017 n. 205** (Legge di Bilancio per il 2018 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva (**legge 14 novembre 1995, n. 481**) e già esercitati negli altri settori di competenza (energia, gas, servizio idrico).

Art. 1, c. 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205

«Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea



Una regolazione omogenea e universale del servizio sul territorio nazionale, con adeguati livelli di qualità, efficienza ed economicità a tutela degli utenti e dell'ambiente.

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

In dettaglio:

- ✓ emanazione di direttive per la **separazione contabile e amministrativa** della gestione (cd. "**Unbundling**"), la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- ✓ **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
- ✓ **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza**;
- ✓ **tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati**;
- ✓ **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio** di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

- ✓ **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato** dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- ✓ fissazione dei **criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento**;
- ✓ **approvazione delle tariffe** definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- ✓ **verifica della corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- ✓ formulazione di **proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione** in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- ✓ formulazione di **proposte di revisione della disciplina vigente**, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- ✓ predisposizione di una **relazione annuale alle Camere sull'attività svolta**.

Arera: Prospettiva della regolazione



Periodo regolatorio

Arera prevede un periodo regolatorio di **4 anni** a partire dal 2020 (2020/2023) diviso in due semiperiodi, ARERA inoltre deve regolare anche le annualità trascorse dalla sua istituzione al 2020 (2018/2019):


- Annualità pregresse 2018-16  **Conguagli**
- Anni 2020-2021  **Primo semiperiodo di regolazione**
- Anni 2022-2023  **Secondo semiperiodo di regolazione**

Arera: La visione della autorità sulla filiera

Nuovo modello a filiera interconnessa

Attribuzione dei costi operativi di gestione proposta nel DCO 351/2019/R/rif

$$CG_a = CSL_a^{\circ} + CRT_a + CTS_a^{\circ} + CRD_a + CTR_a^{\circ}$$



I documenti

- La deliberazione 31/10/2019 443/2019/R/rif dal titolo «**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021**» composta da **9** articoli (**24** facciate compresa la premessa)
- L'allegato A titolato «**METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021**» abbreviato **MTR** composto **19** articoli suddivisi in **VI** capitoli (32 facciate totali)
- **Appendice 1** all'MTR (foglio excel voci del PEF)
- **Appendice 2** dichiarazione di veridicità
- **Appendice 3** «schema tipo della relazione di accompagnamento» al PEF

II MTR

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI	6
Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento.....	6
Articolo 3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	8
Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	8
Articolo 5 Corrispettivi per l'istanza.....	10
Articolo 6 Costi riconosciuti.....	10
TITOLO III – COSTI OPERATIVI	12
Articolo 7 Costi operativi di gestione.....	12
Articolo 8 Costi operativi incentivati.....	14
Articolo 9 Costi comuni.....	15
TITOLO IV – COSTI D'USO DEL CAPITALE	17
Articolo 10 Determinazione dei costi d'uso del capitale.....	17
Articolo 11 Valore delle immobilizzazioni.....	17
Articolo 12 Retribuzione del capitale.....	20
Articolo 13 Ammortamento delle immobilizzazioni.....	21
Articolo 14 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario.....	23
TITOLO V – COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019	25
Articolo 15 Componenti a congeglio relative agli anni 2018 e 2019.....	25
Articolo 16 Gradualità.....	28
Articolo 17 Criteri di semplificazione.....	30
TITOLO VI – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	31
Articolo 18 Contenuti minimi del PEF.....	31
Articolo 19 Modalità di aggiornamento del PEF.....	32

II MTR

- 6 tabelle usate per attribuzioni di valori numerici a parametri
- Circa 80 definizioni di coefficienti e tipologie di costo
- 24 formule analitiche di correlazione tra costi e entrate tariffarie

Considerazione preliminare

Il livello di complessità della gestione degli adempimenti, a carico dei gestori ed enti locali, propedeutici e relativi alla approvazione del prelievo a copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani è molto aumentato. Occorre analizzare i documenti della Autorità, programmare le azioni e operare dedicando particolari risorse fin da subito per concludere gli atti relativi alla articolazione tariffaria entro il 30 aprile 2020

$$\sum TF_{a-2}^{new} = C_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$$

$$CC_{a-2}^{old} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CCR_a$$

$$\sum TF_{a-2}^{new}$$

$$Ra = WACC_a * (WACC_a + Acc_a + Ra + ...)$$

$$RCTF_{a-2}$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

$$\sum CRI_{a-2} = CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CP$$

$$CUEff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * R_i \right)$$

$$AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a \right)$$

$$\prod_{t=a-1}^{a-2} (1 + \gamma_a)$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$CIN_a = \text{Max} \{ (IMN_a + CCN_a - PR_a); CUEff_{a-2} \}$$

Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

La definizione dell'ammontare dei costi complessivi riconosciuti al/ai gestore/i la cui copertura deve avvenire attraverso il gettito tariffario

Definizione del prezzo massimo del servizio

La legge istitutiva di AREGA (dall'art. 2, comma 17, della legge 481/1995) prevede che «**le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali**».

All'articolo 4 della delibera 443 inoltre AREGA indica come le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. **E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori**

All'articolo 6 si ribadisce che «**Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente**».

MTR e Contratti in essere/Gare

Il MTR e la delibera n° 443/2019 non citano mai i contratti in essere, secondo l'autorità il massimo gettito tariffario e comunque quello ottenuto dal MTR

Contratti in essere;

- Nel caso in cui un gestore abbia redatto fino ad oggi i PEF basandosi sui contratti di servizio, può continuare a fare in questo modo? No, il gestore deve redigere il PEF in base ai dati di bilancio.

Integrazioni su gare aggiudicate.

- Nel caso di servizi affidati tramite gara, si applicano i corrispettivi di gara o l'aggiudicatario dovrà calcolare il suo VRG (vincolo ai ricavi del gestore) e tale valore rappresenterà il nuovo corrispettivo da far pagare agli utenti? In caso di affidamento o appalto per una parte del servizio integrato, il calcolo del VRG avverrà con riferimento al corrispettivo spettante al singolo gestore o all'insieme delle voci componenti il PEF? Nel primo caso, potrebbe essere richiesto il calcolo di più VRG per una singola voce del PEF (ad es. nei casi in cui più gestori effettuino attività ricadenti nel CRD)? Nella delibera non c'è la definizione di un VRG, ma un vincolo alle entrate tariffarie afferenti al ciclo dei rifiuti. Con riferimento ai criteri di gara, in generale, la regolazione come detto definisce delle tariffe massime. Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti dall'Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle entrate tariffarie (posto che è possibile utilizzare lo strumento dell'istanza).

Arera: delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

- I costi riconosciuti sono solo quelli afferenti alla **gestione integrata dei rifiuti**, cioè il **complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU**, vale a dire:
 - **spazzamento e lavaggio strade;**
 - **raccolta e trasporto dei rifiuti;**
 - **trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;**
 - **il controllo delle discariche dopo la chiusura;**
 - **la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.**
- **Non sono ricomprese nel perimetro del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani**, e pertanto non sono coperte dalla tariffa definita dall'Autorità in quanto non costituiscono attività regolate, le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, **anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.**

In quale modo devono essere evidenziati i costi esterni al ciclo dei rifiuti? La modalità è decisa dal comune?

Nella modalità di prelievo deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

Ciò che rileva per l'Autorità è che sia chiaro cosa si paga per la gestione del ciclo dei rifiuti e, per differenza, cosa non rientra nel ciclo dei rifiuti

I costi secondo MTR

Copertura dei costi di esercizio e di investimento


ammissibili

effettivi

efficienti

I costi secondo MTR

Entrata Tariffaria di riferimento



- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

Remunerazione del gestore

**Il rendimento del capitale
investito è pari al **7,3%**
(dal 2018)**

Schema Semplificato dei Costi secondo MTR


L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

___ Componenti determinate dal Gestore ___ Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie

Eccezione COI



«a» si riferisce all'anno tariffario a={2020, 2021}

Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA




$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA



$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

= **TARIFFA**



NEW

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicati all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)


Finora il PEF conteneva fino al 2019 i costi sostenuti dall'Ente

Locale con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Il PEF e le tariffe



Il Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)


MTR Allegato A del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (ne sul riparto UD-UND ne sui K)**

Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

ARERA con il nuovo MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche
- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -

Compiti previsti dall'AUTORITA' secondo MTR 443




Chi è l'Ente Territorialmente competente in Lombardia?

Del. 443/2019/R/REF, Allegato 1, comma 1.1

Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito laddove costituito ed operativo, e in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Il DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 all'Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) istituisce e assegna le competenze all'EGATO.



Fonte: Utilitatis

Nota IFEL del 09/12/2019: Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per **“soggetto gestore”** possa intendersi chi **effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario**. Esso, **quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo.**

Per quanto riguarda **l'ente territorialmente competente**, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni.

Si dovrà preliminarmente verificare se nel proprio territorio sia costituito l'EGATO o Ente con le medesime funzioni e se lo stesso sia operativo in modo da svolgere le funzioni previste per l'ETC dal MTR relativamente al PEF 2020

Il PEF «grezzo» predisposto dal gestore deve essere costituita da:

- ❑ **Piano finanziario degli investimenti**, da redigere a schema libero, (punto 18.2 del **MTR**) che deve essere composto da:
 - ◆ programma e piano finanziario degli investimenti,
 - ◆ beni, strutture e servizi disponibili per l'effettuazione del servizio,
 - ◆ risorse finanziarie necessarie,
 - ◆ relazione recante descrizione di modello gestionale e organizzativo, livelli di qualità del servizio, ricognizione degli impianti esistenti;

- ❑ **Documentazione MTR**, da redigere secondo schemi forniti da **ARERA** in appendice al **MTR**, come specificato al comma 18.3 del **MTR**, composta da:
 - ◆ **Tabella PEF** (da redigere secondo lo schema di Appendice 1)
 - ◆ **Relazione di Accompagnamento** (da redigere secondo lo schema di Appendice 2)
 - ◆ **Dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo lo schema di Appendice 3)

PEF: schema tipo e dichiarazione di veridicità

Schema tipo della

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	3
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....	3
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	4
3.2.1	Dati di conto economico.....	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia.....	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale.....	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	5
4.1	Attività di validazione svolta.....	5
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.3	Costi operativi incentivanti.....	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	5

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____
IL _____
RESIDENTE IN _____
VIA _____
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ _____
AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____
CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____
TELEFAX _____ TELEFONO _____
INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA _____, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

IN FEDE

I compiti del gestore del servizio

Il gestore (ovvero tutti i soggetti che erogano la totalità o parti del servizio integrato rifiuti) ogni anno devono:

- A. **Allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno ($a = 2020$)**
- B. **Predisporre il PEF “grezzo” (al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC)**
- C. **Predisporre la relazione di accompagnamento al PEF**
- D. **Predisporre il piano degli investimenti**
- E. **Determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno di riferimento e confrontarli con i ricavi di effettiva competenza.**
- F. **Calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all’art. 3 del MTR (in caso di TARI tributo).**

A differenza di quanto succedeva nel regime disposto dal dPR 158/99, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell’Etc.

I compiti del gestore: redazione PEF grezzo

Voci del PEF di competenza del gestore
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR_{CONAI}
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC_{TV}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
Altri costi - COal
Costi comuni – CC
Ammortamenti - Amm
Accantonamenti - Acc
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{lic}
Costi d'uso del capitale - CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{EXP}_{TF}
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC_{TF}
Oneri relativi all'IVA e altre imposte
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF
RD%
qa-2 Quantità di RU complessivamente prodotti all'anno (a-2)

I compiti dell'ETC

- **Ricezione** del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
- **Definizione** dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- **Redazione** del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);
- **Validazione** del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- **Assunzione della determinazione** di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- **Trasmissione ad ARERA** del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel **termine di 30 giorni** dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 aprile).

Compiti dell'ETC: Procedura di Validazione

(comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)

E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che **tale verifica concerne almeno:**

- **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- **il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l'ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l'Etc deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i in funzione di chi eroga i servizi).

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti e parametri di costo (1)

I coefficienti e costi che devono essere individuati/definiti dall'ETC sono NECESSARI per determinare l'ammontare finale del PEF in particolari essi assolvono alla funzione di:

- ✓ determinare i coefficienti relativi al **limite di crescita annuale delle entrate tariffarie** nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il **coefficiente di recupero di produttività (Xa)**, il **coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)**, il **coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)**;
- ✓ determinare il **fattore di sharing (b)** sulla **vendita di materiale e di energia** nell'ambito dei **range individuati da ARERA** per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- ✓ determinare l'ulteriore **parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω)** per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei **range individuati da ARERA**;
- ✓ effettuare la **valorizzazione della componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ e del numero di rate (r)** nella determinazione dei congruaggi sulla base dei **range di valori individuati da ARERA** e delle performance del gestore, quali la **raccolta differenziata (γ_1)**, la **preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2)** e la **soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3)**;
- ✓ **Definizione dei costi operativi incentivanti** ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di **target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale ($COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}$)**

COMPITI DELL'ETC: definizione dei coefficienti (2)

Estratto dell'appendice 1 alla delibera 443/2019/R/rif dell'Autorità; voci necessarie alla definizione del Piano economico finanziario stabilite dell'Ente territorialmente competente

Voci del Piano economico finanziario definite dall'Ente territorialmente competente	
1	Fattore di Sharing – b
2	Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione r
4	Fabbisogno standard €cent/kg (anno 2018 congruagli e 2020 se per istanza)
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma1$
7	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – $\gamma2$
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – $\gamma3$
9	Coefficiente di recupero di produttività - X_a
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a
12	$\sum TV_{a-1}$ = somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

**A questi vanno aggiunti i costi operativi incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})
definiti dal ETC in accordo con il gestore**

Per l'approfondimento dei fabbisogni standard in relazione alle previsioni del MTR 443 si veda la nota IFEL pubblicata sul sito il 23/12/2019, denominata "Costi standard rifiuti 2020. Nota di approfondimento IFEL e applicativo di simulazione" - <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/it/em/9964-costi-standard-rifiuti-2020-nota-di-approfondimento-ifel-e-applicativo-di-simulazione> e webinar IFEL <https://www.youtube.com/watch?v=OTr8sRfOP2c>

Compiti dell'ETC: ulteriori competenze in merito alla definizione del PEF

- **Definire (Punto 13.4 del MTR) la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;**
- **Effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate (Punto 9.3 del MTR) nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;**
- **Verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore ***

() equilibrio economico finanziario del gestore al punto 19,1, della gestione al punto 4.5 e 4.6 non è la stessa cosa!!)*

Necessità di coordinamento tra Comune/ETC e Gestore

Per adempiere alle disposizioni di ARERA relative al nuovo MTR è NECESSARIA una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore.

In particolare la attività di validazione, definizione dei COI e in generale la scelta dei vari coefficienti è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio e delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.

Compiti di ARERA

Verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa costituente il Piano economico finanziario.

L'Autorità, in caso di esito positivo delle verifiche approva il fabbisogno tariffario, ma si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai gestori e agli ETC.

- L'Autorità dovrà approvare sia i **PEF ordinari** (il fabbisogno economico è inferiore o uguale al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR), sia i **PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti previsti** (corredati dalle relazioni redatte dagli ETC che attestano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, le valutazioni compiute).
- Ad oggi le tempistiche entro le quali l'Autorità procederà con questi adempimenti non sono noti né dichiarati.
- ARERA dovrà approvare circa 7900 PEF validati e corredati dalle pertinenti determinazioni degli ETC

Meccanismi di Garanzia (art. 7 della delibera n° 443/2019/R/rif)

In caso di **inerzia del gestore** nella predisposizione del PEF l'ETC che abbia **provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione provvede a **diffidare il gestore** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In caso di **inerzia dell'ETC**, invece, il **gestore**, una volta **predisposto il PEF**, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente l'Ente medesimo. **L'Autorità**, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a **diffidare l'ETC** e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In entrambi i casi l'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. (possibilità di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi lire); in caso di reiterazione delle violazioni, ARERA ha la facoltà, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il Limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

ρ_a è limite alla crescita delle tariffe


$$T_a = T_{a-1} (+ \rho_a)$$

23 formule

The collage contains several formulas, including:

- $\sum TF_{a-2}^{new} = CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new}$
- $RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$
- $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$
- $IMN_a = \int \Gamma^{a-2}$
- $AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{Cl_{c,t} * df_{c,t}^a}{VU_c}, (Cl_{c,t} - FA_{Cl,c,t}^{a-2}) * df_{c,t}^a\right) * df_{c,t}^a$
- $RC_{TF,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$
- $\sum TV_{a-2}^{new} = CRT_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - b(AR_{a-2}^{new})$
- $CUeff_{a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TV_{a-2}^{old}\right) / q_{a-2}$
- $CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new}$
- $CCN_a = \left(\frac{90}{\dots}\right) + CO_{AL}$
- $AMM_a = \sum_c \sum_t \min\left(\frac{Cl_{c,t} * df_{c,t}^a}{VU_c}, (Cl_{c,t} - FA_{Cl,c,t}^{a-2}) * df_{c,t}^a\right) + CO_{AL}$
- $CIN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_a - PR_a), 0)$
- $Y_a = Y_{1,a} + Y_{2,a} + Y_{3,a}$
- $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$

Il Limite alla crescita tariffaria determina il limite ai costi «efficienti»



Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie *T2019 old* ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a)$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1%÷ 0,5%

		Perimetro Gestionale (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL_a)	Mantenimento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Miglioramento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 2\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$


Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**


Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno A}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata


Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

$$COI_a^{exp} = COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

- Fanno parte dei costi di gestione operativi
- Sono suddivisi in oneri fissi e variabili
- Sono le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dalla Autorità in tutta la struttura del MTR
- Sono definiti dall'ETC* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente correlati ai valori dei coefficienti QLa e PGa relativi al limite annuale della crescita


(* *su proposta del gestore ?*)

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp}) -Articolo 8 MTR-

- I **COI** sono previsti per promuovere il **miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti e sono vincolati alla identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto degli eventuali effetti di scala
- $COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle **attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza**
- $COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile **incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta**
- Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito
- In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.
- L'entità del recupero di cui al precedente periodo è **proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.**

I costi operativi incentivanti - COI

Fissazione obiettivi e target quantitativo



L'istanza per il superamento del limite della crescita (4.5 MTR)

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il **superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**, i medesimi presentano all'Autorità una **relazione** attestante:

- le valutazioni di **congruità** compiute sulla base delle ~~risultanze dei fabbisogni standard~~ di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del **costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA**) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine **all'equilibrio economico-finanziario** delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
- l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di *sharing b*** in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di **qualità** nelle prestazioni o a modifiche nel **perimetro gestionale**.


Costi standard e Fabbisogno Standard

... il **comma 653 dell'art.1 della legge 147 del 2013** stabilisce che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti «*il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*» mentre la **Delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019**, concernente il *Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021*, individua nei fabbisogni standard un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario



- Il Costo standard unitario è rapportato con il Costo unitario effettivo (CU_{effa-2}) e determina il coefficiente di gradualità γ .
$$CU_{effa-2} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$$
- Il fabbisogno standard è un parametro su cui effettuare le valutazioni per risultanze derivanti dall'MTR propedeutiche all'istanza in caso di superamento del limite alla crescita (4,5 MTR)

Dipendenza del Costo standard dalla RD%



Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma:

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di **preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti** del servizio, **svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Utilizzo dei γ

γ_a fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ω_a

quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Fattore di Sharing

Incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti.

E' applicato ai proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato. L'Autorità concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a **incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.** L'Autorità tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.

Sharing $b(AR_a)$, $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ (punto 16,2 MTR)

- Lo sharing agisce su ricavi posti in detrazione ai costi
- AR_a = Ricavi derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato e ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- $AR_{conai,a}$ = Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso	Valori max del range ammesso
<p style="text-align: center;"><i>b</i></p> <p style="text-align: center;">Fattore sempre >0</p>	Massimi ricavi a favore del gestore e max incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e tariffe più alte* per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF tariffe più basse per gli utenti del servizio
	*Compatibilmente con il rispetto del limite alla crescita	Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

ω_a = correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI

$b(1 + \omega_a)$ = fattore di *sharing* dei proventi derivanti sui corrispettivi CONAI

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

ωa è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI = $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega a) = 1,1$		$(1 + \omega a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$	66%	34%	84%	16%

Gradualità

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

collegato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

collegato alle risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

$$CU_{eff} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2

Confronto con benchmark = fabbisogno standard anno a-2 (art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario) e costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di PEF riferiti ad ambiti o raggruppamenti di comuni, ci si riferisce all'adattamento del fabbisogno standard validato da un soggetto terzo.

Conguaglio RC $\rightarrow (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$

RC > 0 Il Gestione sottoremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno ad aumentare

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più alto (in valore assoluto) è γ_a e minori sono gli aumenti dei costi

RC < 0 Il Gestione sovraremunerata rispetto a MTR 443

I Costi tenderanno a diminuire

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è negativo

più basso (in valore assoluto) è γ_a e maggiori sono i risparmi sui cittadini

Gradualità

$CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$

$CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$	$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$
$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$	$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$
$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$	$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$

$RC_a > 0$	$RC_a \leq 0$
$-0,25 < \gamma_{1,a} < -0,06$	$-0,45 < \gamma_{1,a} < -0,3$
$-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03$	$-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,15$
$-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01$	$-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05$

GESTIONE	Sottoremunerata Conguaglio positivo ($RC_a > 0$)	Sovraremunerata Conguaglio negativo ($RC_a \leq 0$)
Efficiente ($CUeff_{a-2} \leq \text{benchmark}$)	 50% $(1 + \gamma_a)$ 90%	 10% $(1 + \gamma_a)$ 50%
Inefficiente ($CUeff_{a-2} > \text{benchmark}$)	 10% $(1 + \gamma_a)$ 50%	 50% $(1 + \gamma_a)$ 90%

 = Convenienza per gli utenti del servizio

Fonte: Utiliteam

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp}$$

$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Novità !!
il 100% del costo del personale
direttamente impiegato va
interamente nei costi variabili

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Le novità nella ripartizione TF e TV (1)

$$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$$

L'ammontare dei costi fissi e variabili ha subito una importante trasformazione, che ne ha alterato i mutui rapporti. Infatti i costi comuni - rivisti dall'articolo 9.1 del MTR 443 - sono così definiti:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

Dove i costi generali di gestione vengono così definiti:

CGGa, sono i costi generali di gestione relativi sia al **personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato** che, in generale, la **quota parte dei costi di struttura** (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.).

In sostanza, **non possono essere imputati in questa voce (costi fissi) i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato**, che vanno inseriti integralmente tra i costi variabili. Coerentemente, nei costi di gestione dovrà essere invece computato interamente il costo del personale impiegato.

Finora, invece, il punto 2.2 dell'all. 1 al dPR 158/99 prevedeva che **il costo del personale venisse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%**, mentre la parte restante andava inserita nei CC, tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nel limite del 50%, era opzione discrezionale

In particolare, nei servizi ad alta intensità di manodopera (*labour-intensive*), come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, **questa previsione determina un effetto importante di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile**

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

Relazione di accompagnamento del PEF: Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (1)

Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a .

Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Relazione di accompagnamento del PEF: Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (2)

Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.

Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RC_{TV,a}$ e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RC_{TF,a}$, ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$.

Relazione di accompagnamento del PEF: Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (3)

Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

Compiti del Comune

Il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell'ETC e in conformità ad esso entro il 30 aprile 2020 approva le tariffe da applicarsi agli utenti.

Fino all'approvazione del PEF da parte dell'Autorità i prezzi definiti dal PEF finale determinato dall'ETC possono essere applicati in quanto considerati "prezzi massimi" e quindi possono dare origine all'articolazione tariffaria conseguente.

Attenzione: Il termine (*) di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al MEF da parte dei Comuni è il 14 ottobre di ogni anno, per la successiva pubblicazione (www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Per garantire la piena conoscibilità dell'atto i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

Nel caso di tariffe diverse tra 2020 e 2019 si dovrà in ogni caso attendere dicembre 2020 per potere applicare i conguagli agli utenti, che potrebbero essere applicati anche in assenza di approvazione da parte di ARERA. L'approvazione da parte di ARERA di un ammontare del PEF diverso da quello determinato dall'Etc potrebbe quindi determinare un ulteriore conguaglio sulle tariffe già applicate ai cittadini.

*** il Comunicato dal MEF con circolare 2/DF del 22/11/2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet è condizione di efficacia per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi anche alla TARI**

Articolazione tariffaria con il MTR

(regime tributo)

Le **uniche** indicazioni sull'articolazione tariffaria (art 5 MTR “*determinazione dei corrispettivi per l'utenza*”) finale all'utenza (fatto salvo la determinazione di TF e TV) sono:

- **l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;**
- **i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del dPR 158/99.**

Considerazione: non si fa alcun riferimento alla cosiddetta “**tariffa monomia**” (EX TARSU), che, ai sensi del comma 652 L. 147/2013, è uno dei due regimi in cui può articolarsi la TARI. Si evidenzia, inoltre, che l'adozione di una tariffa monomia in effetti non necessiterebbe di nessuna classificazione dei costi in parte fissa e variabile, classificazione tuttavia che con MTR è necessario effettuare perché utilizzata in alcuni passaggi del calcolo dei costi efficienti relativi ai congruati. Si ritiene pertanto che gli enti che dovessero scegliere la TARI cd «monomia» dovranno eseguire il calcolo analitico della TF e TV ai sensi del MTR 443.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR

Istituzioni Scolastiche Statali (comma 655 art. 1 L 147/2013)

L'Autorità prevede che i gestori inseriscano nel PEF tutti i costi ammissibili, compresi quelli sostenuti per i servizi rivolti alle scuole. È pertanto compito del Comune, in sede di articolazione tariffaria, tenere conto che le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere ai Comuni la tariffa del servizio.

I Comuni dovranno pertanto indicare nelle entrate il solo valore corrispondente al trasferimento proveniente dal Ministero dell'istruzione, mentre nel PEF saranno rappresentati tutti i costi del servizio.

L'indicazione a suo tempo fornita dal MEF in sede di applicazione della TARES, che prevede che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto - per un importo pari al contributo a carico del Miur - dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti è da ritenersi superata.

Accorgimenti per l'armonizzazione tariffaria con il MTR – Riduzioni/Agevolazioni

- non trattate esplicitamente dall'Autorità
- **non considerate come componenti del PEF** a differenza di quanto indicato nelle già citate linee guida del MEF emanate in occasione della TARES
- queste componenti dovranno essere **gestite direttamente come modulazione dei ricavi** derivante dall'articolazione tariffaria
- occorre calcolare il gettito tariffario prevedendo le tariffe unitarie in modo che **i ricavi simulati in regime di applicazione delle riduzioni previste pareggino il PEF** determinato dall'ETC
- le **poste relative ad agevolazioni e riduzioni verranno quindi evidenziate direttamente nella tabella di "copertura"** dei costi riconosciuti attraverso il gettito derivante dalla tariffa o da specifiche entrate di bilancio

Quindi:

- **Per le riduzioni previste dalla legge: continueranno ad essere "finanziate"** dal PEF stesso, ovvero **dalla generalità degli utenti** sulla base delle quantità imponibili registrate.
- **Per le agevolazioni**, ovvero le cosiddette **riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge** (comma 660 dell'art. 1 L 147/2013) e **iscritte nel bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo o del corrispettivo di competenza** si dovrà calcolare il **gettito reale previsto in presenza delle agevolazioni** ed evidenziare nei ricavi **una posta pari alla perdita di gettito prevista a causa delle agevolazioni applicate.**

Tariffazione puntuale

Nel “**Quadro Strategico 2019-2021**”(*) è riportato che l’Autorità è “*orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio e con riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti, è necessario superare il sistema di copertura dei costi nella forma di tributo, a favore di un meccanismo tariffario che sia in grado di passare al consumatore segnali di prezzo corretti e coerenti con indicatori di qualità del complessivo ciclo dei rifiuti.*”

Il MTR inoltre **definisce la tariffa corrispettiva come la tariffa istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147/13**. Nel testo del MTR viene usato, il termine “tariffazione puntuale” probabilmente a comprendere anche le forme di **Tributo Puntuale**.

Il MTR (17.1 lettera b) prevede che “*qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l’applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione*”.

Parrebbe quindi che le disposizioni relative alla determinazione della TF e della TV (2.2 e 2,3) siano da utilizzarsi nell’ambito dei conteggi previsti dal MTR (esempio per i conguagli), consentendo al soggetto competente all’approvazione dell’articolazione tariffaria all’utenza di proseguire con i metodi di calcolo fin qui utilizzati. Tuttavia il calcolo previsto dal MTR della TF e TV previsto dal metodo deve essere conteggiato anche per poter determinare il conguaglio.

Per approfondimenti : **Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani**

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9907-guida-alla-tariffazione-puntuale-dei-rifiuti-urbani>

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

- Walter Giacetti
- Consulente IFEL – Direttore area innovazione ricerca e sviluppo ETRA spa
- w.giacetti@etraspa.it



Twitter



Facebook



YouTube

